EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 9 novembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. **914**.
Provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione di termini

Art. 1.

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Capo dello Stato, da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od ec-

cezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti.

Art. 3.

Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni o mareggiate, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Agevolazioni in materia tributaria

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi a sensi del precedente art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare e di tutte le addizionali ai predetti tributi.

Nei Comuni indicati nel precedente comma è sospesa la formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè per l'imposta sul reddito agrario.

La sospensione ai sensi del primo comma è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare agli Uffici delle imposte dirette entro il 31 dicembre 1966.

Art. 5.

I possessori dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dall'alluvione o dalla mareggiata, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 dicembre 1966.

L'Amministrazione finanziaria provvede d'ufficio ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Sulla base delle verifiche eseguite, si fa luogo allo sgravio dell'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte a decorrere dal 1° novembre 1966.

I risultati delle verifiche saranno comunicati, a cura dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, al sindaco, mediante apposito elenco, che sarà pubblicato per trenta giorni nell'albo comunale.

Contro le risultanze dell'elenco ogni possessore può ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco.

Art. 6.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, nonchè per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo d'imposta 1967 relativa alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di seconda serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo di imposta 1966.

Art. 7.

La riscossione delle imposte e sovrimposte sospese a norma del precedente art. 4, che risultino dovute dai contribuenti, avviene in un numero di rate non superiore a diciotto a decorrere dalla rata di febbraio 1968, senza la corresponsione della maggiorazione prevista dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1316.

Provvedimenti a favore dei lavoratori

Art. 8.

Ai lavoratori, già occupati presso aziende situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per le avversità naturali di cui allo stesso art. 1, è concessa, per i primi novanta giorni di disoccupazione, una maggiorazione di trecento lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche.

L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto delle avversità di cui al presente decreto, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

La maggiorazione di cui al primo comma è concessa per le giornate indennizzabili, fino ad un massimo di 45, anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche, per l'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni di cui allo stesso primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali situate nei Comuni contemplati dall'art. 1 che, in dipendenza dei danni causati dalle avversità naturali di cui al presente decreto, siano, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sospesi dal lavoro ovvero

lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese fra 0 e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

per mesi tre, nella misura del 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra zero e 40 settimanali;

per altri tre mesi, nella misura del 70% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

per un successivo periodo di tre mesi, nella misura del 70% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura del 70% della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione compete nella misura del 70% della retribuzione globale, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura del 70% della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ed alla indennità di disoccupazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera.

Art. 10.

Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, il trattamento previsto dall'art. 9 è applicato nei limiti di tempo stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, facendo salva la misura percentuale dell'integrazione prevista dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1359.

Art. 11.

Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 dicembre 1967 sono trasferite con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni e alla Gestione della disoccupazione in caso di passività determinatesi nelle gestioni in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Con gli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte a norma del presente articolo.

Art. 12.

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le Gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto delle calamità naturali cui si riferisce il presente decreto, è corrisposta, a carico delle rispettive Gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un'anticipazione di lire 90.000.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'I.N.P.S. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda dev essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto delle calamità naturali.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità di recupero delle anticipazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

Le Casse e le Gestioni istituite presso l'I.N.P.S., alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10 e 12, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

Interventi vari

Art. 15.

E' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966, per provvedere ai seguenti interventi:

a) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali — Erogazione per provvidenze contingenti . . .	L.	5.000.000.000
b) acquisto, manutenzione, riparazione, noleggio e gestione degli automotomezzi ordinari e di soccorso, dei natanti e degli aeromobili destinati ai servizi della protezione civile e dei servizi antincendi	»	500.000.000
c) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi . .	»	200.000.000

d) spese per i servizi della protezione civile. Spese per i servizi relativi ad addestramento e impiego delle unità preposte alla protezione civile. Acquisto e manutenzione materiali relativi .	L.	500.000.000
e) assegni a stabilimenti e istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali .	»	300.000.000
f) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica .	»	6.000.000.000
g) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario .	»	500.000.000

Art. 16.

E' autorizzata l'erogazione di milioni 2.000 per spese, anche di carattere generale, e contributi ai fini del ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966.

Art. 17.

E' autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico e milioni 600 per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

Art. 18.

E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 5 miliardi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi del novembre 1966, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

Art. 19.

E' autorizzata la spesa di milioni 17.800 per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Presidente del Magistrato alle acque, il Presidente del Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

Art. 20.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare a trattativa privata e per un importo complessivo non superiore a lire 50 milioni automezzi di qualsiasi tipo di cui risulti necessario l'immediato impiego, ai fini previsti dal presente decreto, nelle zone sinistrate.

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di pronto intervento necessari, a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, nell'ambito del demanio marittimo e delle sue pertinenze nonchè per i lavori occorrenti per il ripristino delle opere di difesa marittima degli abitati.

Art. 22.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete stradale e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

Detta spesa sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda in ragione di milioni 3.200 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 3.800 nell'anno 1967.

Ai fini della presente disposizione, i capi Compartimento della viabilità e dell'A.N.A.S. sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento del 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed all'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema dell'economia.

Art. 23.

Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi ai sensi degli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 1948, n. 1010.

Art. 24.

Le disposizioni riguardanti il settore dei lavori pubblici sono estese anche ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale.

Art. 25.

Le somme non utilizzate nell'anno 1966 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 26.

All'onere di milioni 43.000 derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1966 si provvede, quanto a milioni 3.800 e a milioni 26.200, con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, rispettivamente ai capitoli n. 3523 e n. 5381 e, quanto a milioni 13.000 con le maggiori entrate dipendenti dall'applicazione del decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di milioni 3.800 relativo all'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente aliquota dei proventi di cui al predetto decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreto della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — TAVIANI — PIERACCINI — COLOMBO — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1966.

Norme per l'esecuzione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, si applicano nei Comuni sottoelencati:

Provincia di Alessandria: Acqui Terme - Alice Bel Colle - Bistagno - Capriata d'Orba - Carrosio - Cartosio - Cassine - Castelletto d'Orba - Gamalero - Gavi Ligure - Grognardo - Melazzo - Montaldo Bormida - Montechiaro d'Acqui - Novi Ligure - Ovada - Ponti - Prasco - Predosa - Sezzadio - Spigno Monferrato - Strevi - Terzo - Visone - Voltaggio.

Provincia di Arezzo: Anghiari - Arezzo - Bibbiena - Bucine - Castel Focognano - Castel S. Niccolò - Foiano della Chiana - Laterina - Lucignano - Monte S. Savino - Montevarchi - Pergine Valdarno - Poppi - Pratovecchio - S. Giovanni Valdarno - S. Sepolcro - Stia - Subbiano - Terranuova Bracciolini.

Provincia di Asti: Bruno - Mombaruzzo - Quaranti.

Provincia di Belluno: Agordo - Alleghe - Arsiè - Canale d'Agordo - Cencenighe - Cibiana - Colle S. Lucia - Comelico Superiore - Danta di Cadore - Falcade - Farra d'Alpago - Fonzaso - Forno di Zoldo - Gosaldo - La Valle Agordina - Livinallongo - Rivamonte - Rocca Pietore - S. Nicolò di Comelico - S. Pietro di Cadore - S. Tomaso Agordino - S. Stefano di Cadore - Sappada - Selva di Cadore - Taibon - Vallada Agordina - Voltago Agordino - Zoldo Alto - Zoppè di Cadore.

Provincia di Bologna: Calderara di Reno - Crevalcore - Galliera - Imola - Medicina - Molinella - Sala Bolognese - S. Giovanni in Persiceto - S. Pietro in Casale.

Provincia di Bolzano: Comune capoluogo e tutti i Comuni della Provincia.

Provincia di Brescia: Acquafredda - Artogne - Barghe - Bedizzole - Berzo Inferiore - Bienno - Breno - Brescia - Capovalle - Carpenedolo - Castel Mella - Castenedolo - Casto - Ceto - Cevo - Gardone Riviera - Gardone Val Trompia - Ghedi - Gianico - Lumezzane - Manerbio - Marone - Monticelli Brusati - Montichiari - Paisco Loveno - Pian Camuno - Pisogne - Prestine - Provaglio Val Sabbia - Remedello - Roncadelle - Salò - Saviore - Vobarno.

Provincia di Caserta: Alife - Castello d'Alife - Gioia Sannitica - Mignano Monte Lungo - Piedimonte d'Alife - Prata Sannita - Rocca d'Evandro - S. Gregorio Matese - S. Pietro Infine - S. Angelo d'Alife.

Provincia di Ferrara: Bondeno - Codigoro - Comacchio - Lagosanto - Poggio Renatico.

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli - Borgo San Lorenzo - Calenzano - Campi Bisenzio - Capraia e Limite - Carmignano - Castel Fiorentino - Certaldo - Empoli - Fiesole - Figline Valdarno - Firenze - Fucecchio - Incisa Valdarno - Lastra a Signa - Montelupo Fiorentino - Pelago - Poggio a Caiano - Pontassieve - Prato - Reggello - Rignano sull'Arno - Scandicci - Sesto Fiorentino - Signa.

Provincia di Grosseto: Comune di Grosseto e tutti i Comuni della Provincia.

Provincia di Imperia: Airole - Apricale - Badalucco - Baiardo - Camporosso - Ceriana - Dolceacqua - Isolabona - Molini di Triora - Pigna - Rocchetta Nervina.

Provincia di La Spezia: Levanto - Monterosso - Pignone - Vernazza.

Provincia di Latina: Ventotene.

Provincia di Livorno: Campiglia Marittima (frazione Venturina) - Cecina - Piombino.

Provincia di Modena: Bastiglia - Bomporto - Nonantola - Soliera.

Provincia di Nuoro: Gairo - Osini.

Provincia di Padova: Arzergrande - Baone - Battaglia Terme - Borgoricco - Bovolenta - Brugine - Campodarsego - Camposampiero - Campo San Martino - Carmignano di Brenta - Casalserugo - Cinto Euganeo - Codevigo - Curtarolo - Este - Grantorto - Legnaro - Limena - Lozzo Atesino - Massanzago - Noventa Padovana - Ospedaletto Euganeo - Piazzola sul Brenta - Piove di Sacco - Polverara - Pontelongo - Ponte S. Nicolò - S. Giorgio delle Pertiche - S. Giorgio in Bosco - Santa Giustina in Colle - S. Angelo di Piove di Sacco - Saonara - Veggiano - Vigodarzere - Vigonza.

Provincia di Pisa: Castelfranco di Sotto - Pisa - Pontedera - San Miniato - Santa Croce - Santa Maria a Monte.

Provincia di Pistoia: Agliana - Chiesina Uzzanese Monsummano Terme - Pieve a Nievole - Ponte Buggianese - Quarrata.

Provincia di Rovigo: Porto Tolle.

Provincia di Salerno: Baronissi - Cava dei Tirreni - Mercato San Severino - Nocera Inferiore - Pellezzano - Salerno.

Provincia di Siena: Poggibonsi.

Provincia di Sondrio: Ardenno - Lovero.

Provincia di Trento: Trento e tutti i Comuni della Provincia.

Provincia di Treviso: Breda di Piave - Cessalto - Chiarano - Gorgo al Monticano - Mansuè - Maserada sul Piave - Meduna di Livenza - Monastier di Treviso - Motta di Livenza - Ponte di Piave - Portobuffolè - Roncade - Salgareda - San Biagio di Callalta - Silea - Spresiano - Susegana - Zenson di Piave.

Provincia di Udine: Camino al Tagliamento - Codroipo - Latisana - Morsano al Tagliamento - Palazzolo dello Stella - Pasiano di Pordenone - Pordenone - Prata di Pordenone - Pravisdomini - Precenico - Rivignano - Rònchis - Teor - Varmo.

Provincia di Venezia: Comune di Venezia e tutti i Comuni della Provincia.

Provincia di Vicenza: Arsiero - Bolzano Vicentino - Camisano Vicentino - Cismon del Grappa - Enego - Grumulo delle Abbadesse - Laghi - Lastebasse - Marano Vicentino - Pedemonte - Pòsina - Quinto Vicentino - Salcedo - San Nazario - Solagna - Torri di Quartesolo - Valdastico - Valstagna.

Art. 2.

Il corso dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, che sono scaduti o che scadono nei tre mesi decorrenti dalla data dell'evento calamitoso verificatosi in ciascuno dei Comuni indicati nell'articolo precedente è sospeso per il trimestre sopraindicato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

REALE — PRETI — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Registro n. 37 Grazia e giustizia, foglio n. 32

(9129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1966.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Licio Visintini ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Licio Visintini » viene iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 agosto 1966.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1966
Registro n. 49 Difesa-Marina, foglio n. 90

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono soppressi:

la Direzione generale di sanità militare (Esercito);

la Direzione generale della sanità militare marittima;

l'Ispettorato di sanità (Aeronautica).

Sono trasferite alla Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 27, svolte dalle soppresse Direzioni generali e dall'Ispettorato di sanità (Aeronautica) nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; proposte, agli Stati Maggiori e agli organi centrali del Ministero interessati, per l'impiego, presso organismi interforze, del personale sanitario militare, del personale civile e dei Corpi ausiliari; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; attività connesse con le ispezioni; pubbliche relazioni; coordinamento della trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sulla attività della Direzione generale; studi per la introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1° Reparto (ricerca scientifica - organizzazione sanitaria - studio e sviluppo tecnico):

1ª Divisione - ricerca scientifica.

Indirizzo, sviluppo, coordinamento e controllo tecnico dell'attività di ricerca scientifica sanitaria in campo militare; direttive per l'utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi; rapporti con istituti di ricerca scientifica; organizzazione di congressi scientifici; coordinamento della partecipazione ai congressi scientifici; direttive per le pubblicazioni scientifiche sanitarie nel campo militare; coordinamento dell'attività scientifica degli ufficiali medici e chimico farmacisti; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche.

2ª Divisione - organizzazione sanitaria.

Collaborazione con gli Stati Maggiori in materia di organizzazione sanitaria in pace e in guerra, mobilitazione sanitaria, organizzazione del soccorso in rapporto alla difesa nucleare, biologica, chimica e alla difesa civile, convenzioni sanitarie internazioni. Attività per la formazione del personale tecnico e specializzato militare e civile, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, nonchè proposte per la formazione e l'addestramento del personale stesso, quando effettuata presso enti non dipendenti.

3ª Divisione - studio e sviluppo tecnico.

Studio e sviluppo tecnico dei prodotti farmaceutici, delle apparecchiature tecnico-scientifiche e delle attrezzature tecnico-sanitarie; collaborazione con gli Stati Maggiori per la pianificazione della produzione e dei rifornimenti dei materiali sanitari e farmaceutici; determinazione delle caratteristiche tecniche, delle norme per il controllo di qualità sulle lavorazioni e per i collaudi; approntamento e sperimentazione dei prototipi; organizzazione e controllo della produzione dei materiali sanitari e farmaceutici presso gli stabilimenti dipendenti; elaborazione della normativa tecnica per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

2° Reparto (medicina preventiva, curativa e legale):

4ª Divisione - medicina preventiva e sociale.

Normativa in materia di: igiene generale sulla alimentazione, sugli equipaggiamenti e sull'approvvigionamento idrico, profilassi delle malattie a carattere infettive e contagiose, igiene del lavoro, epidemiologia militare; normativa sul servizio emotrasfusionale, schermografico e sugli altri servizi a carattere sociale.

5ª Divisione - medicina curativa.

Organizzazione, funzionamento e controllo degli ospedali militari e di altri luoghi di cura a carattere ospedaliero; organizzazione, funzionamento e controllo degli stabilimenti balneo-termali; disciplina ed ammissione alle cure fango-terapiche; disposizioni ed autorizzazioni per le cure idropiniche; autorizzazioni per la concessione di protesi; direttive per il ricovero e per il controllo tecnico in ospedali non militari.

6ª Divisione - medicina legale.

Normativa, coordinamento e controllo tecnico dell'attività medico-legale, fermi restando, in materia, gli indirizzi fissati dagli Stati Maggiori per la parte di competenza delle rispettive forze armate; tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle infermità; organizzazione, funzionamento e controllo del Collegio medico-legale.

3° Reparto (approvvigionamento, amministrazione e bilancio):

7ª Divisione - approvvigionamento e distribuzione dei materiali sanitari e farmaceutici.

Attività relativa all'approvvigionamento, alla distribuzione, alla cessione, alla manutenzione, alla riparazione e all'alienazione dei materiali; condizioni tecniche contrattuali; controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi e alla codificazione dei materiali.

8ª Divisione - contratti.

Attività giuridico amministrativa relativa ai contratti.

9ª Divisione - bilancio - amministrazione ospedaliera, assistenza sanitaria.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo; liquidazione dei contratti; determinazione, recupero e rimborso delle rette ospedaliere; pratiche relative a convenzioni per l'assistenza sanitaria.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16183/5816, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ficarazzo Riccardina, nata in Andria il 14 giugno 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 536 riportata in catasto alla particella n. 84-*b* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 360.

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16185/5814, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannone Michele, nato ad Andria l'11 dicembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 70 riportata in catasto alla particella n. 173-1/4 del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 152.

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1966, numero 16184/5815, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Liso Lorenzo, nato in Andria il 6 agosto 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Andria, estese mq. 2444 riportate in catasto alla particella n. 139-*a* del foglio di mappa n. 129 ed alla particella n. 65-parte del foglio di mappa n. 128 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 308 e 309.

(8743)

Approvazione del testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede in Norcia (Perugia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 51721 in data 21 ottobre 1966, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede a Norcia (Perugia), deliberato dal Consiglio dei delegati del Consorzio suddetto in data 6 giugno 1965.

(8748)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventidue posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1966, registro n. 6, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventidue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Sacconi dott. Silvio, ispettore generale.

Componenti:

D'Adamo dott. Fulvio, direttore di divisione;

Bergesio dott. Mario, direttore di divisione;

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Montemari prof. Ferdinando, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo.

Segretario:

Bernardino dott. Maria, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 950.000 ed in L. 800.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1966
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 166

(8647)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.